

**DECRETO DEL VICESINDACO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. 352 - 16761/2018

**OGGETTO: RINNOVO E AMPLIAMENTO DELLA CAVA FIN. COMUNE DI RORA'.
PROPONENTE: CARMAGNOLA MARMI SNC.
PROCEDURA FASE DI VALUTAZIONE AI SENSI ART.12 L.R. 40/98 E S.M.I e ART.
19 DGLS. 152/06 SMI. GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE.**

IL VICESINDACO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, Chiara Appendino, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 404-27279/2016 del 17/10/2016, con cui il Consigliere metropolitano Marco Marocco è stato nominato Vicesindaco della Città Metropolitana e gli sono state conferite le funzioni vicarie;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 538-35074/2016 del 21/12/2016 con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati, tra cui il Vicesindaco Marco Marocco, le deleghe delle funzioni amministrative;

Considerato che con Decreto n. 35-3815/2018 del 7 febbraio 2018 la Sindaca Metropolitana ha provveduto alla revisione delle deleghe di funzioni amministrative del Vicesindaco integrandole di una nuova delega relativa all'"ambiente e vigilanza ambientale, risorse idriche e qualità dell'aria, tutela fauna e flora, parchi ed aree protette," trattenendo invece a sé quella del "bilancio";

Premesso che:

- In data 16 giugno 2016 il sig. Bonetto Michele, in qualità di legale rappresentante della Ditta Carmagnola Marmi snc, con sede legale in Carmagnola – Via Negrelli n. 11 – Codice Fiscale e/o Partita IVA 06131850015 ha depositato presso la Città Metropolitana di Torino, ai sensi dell'art. 12 della l.r. n.40/1998 e smi, copia degli elaborati e contestuale domanda di pronuncia di compatibilità ambientale relativamente al progetto di "Rinnovo e Ampliamento della cava Fin in Comune di Rorà" in quanto rientrante nella categoria progettuale n. 13 dell' Allegato A2 della l.r. 40/98 e contestuale domanda di autorizzazione ai sensi della L.R. 69/78 e smi (ora abrogata dalla L.R. 23/2016) relativamente al progetto in oggetto.

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 della L.R. 40/98 è stata pertanto attivata la Conferenza dei Servizi alle cui sedute sono stati invitati i soggetti previsti dall'art. 9 della Legge Regionale stessa;
- In data 14/09/2016 si è tenuta la prima riunione dell' Organo Tecnico della Città Metropolitana e della Conferenza dei Servizi per l'istruttoria integrata di Valutazione d'Impatto Ambientale.
- In data 07/10/2016 con nota n. 116815 sulla base degli sviluppi della summenzionata riunione della Conferenza dei Servizi e dei pareri pervenuti, sono state richieste al proponente, ai sensi delle L.R. 40/98 e 23/2016 e smi le integrazioni progettuali.
- La richiesta di integrazioni ha riguardato le seguenti tematiche:
 - in primo luogo è stata ravvisata una particolare criticità nella Valutazione della compatibilità ambientale per il progetto di estensione ventennale, in quanto l'intervento si colloca in un'area al di fuori dei poli estrattivi, considerata di pregio ambientale e vicina ad un SIC. L'estensione del progetto dai 10 ai 20 anni avrebbe coinvolto in parte un'area non ancora interessata da attività estrattiva e in parte un'area utilizzata nei primi 10 anni come area di accantonamento degli sfridi, che sarebbe stata recuperata solo in maniera provvisoria, per poi essere rimaneggiata nel successivo decennio. L'Organo Tecnico ha ritenuto che potesse essere valutato esclusivamente un progetto limitato alla configurazione prevista al termine della Fase II b. Pertanto è stato richiesto di adeguare le planimetrie e le sezioni di scavo e recupero a tale configurazione.
 - Sono stati chiesti inoltre:
 - ✓ Approfondimenti sul recupero del deposito di sfridi a partire dalla Fase II, con planimetrie e tabelle riepilogative degli interventi di recupero ambientale
 - ✓ Verifiche di stabilità e dettagli sulla scopertura
 - ✓ Regimazione delle acque meteoriche
 - ✓ Cronoprogramma e fasi di scavo e recupero con planimetrie
 - ✓ Interventi di compensazione
 - ✓ Atti di disponibilità dei terreni
- Le integrazioni richieste sono state consegnate in data 16/11/2016, a seguito di ciò sono state convocate la seconda riunione dell' Organo Tecnico e della Conferenza dei Servizi che si sono tenute entrambe in data 20/12/2016.
- Nell'ambito della Conferenza dei Servizi sono stati elencati alcuni chiarimenti necessari ai fini del prosieguo dell'istruttoria, sui seguenti aspetti.
 - Relativamente agli aspetti pianificatori è stato evidenziato che, stante l'entrata in vigore della nuova normativa in tema di cave (Legge Regionale 17 novembre 2016 , n. 23 "*disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave*"), se l'attività di cava non risulta conforme con la destinazione d'uso prevista dal PRGC, è necessario procedere alla variante urbanistica parziale unitamente al rilascio dell'autorizzazione. La Legge Regionale 23/2016 e smi non prevede un transitorio, è pertanto risultato necessario richiedere la documentazione a supporto della variante urbanistica.
 - E' stato richiesto di concordare con il Comune gli interventi di compensazione.
 - E' stato richiesto di produrre maggiori informazioni sulle opere di sostegno.
- La documentazione richiesta è pervenuta il 27/01/2017 (prot. C.M. n. 9869 del 27/01/2017).
- In occasione dell'approvazione della variante urbanistica, nel Consiglio Comunale del 10/02/2017,

sono stati richiesti al Comune, da parte dei consiglieri di minoranza, approfondimenti circa l'esistenza di usi civici sull'area interessata.

- In data 16/02/2017 con nota prot. 019843 la CMTTo ha richiesto al Comune di Rorà di verificare rispetto agli usi civici, la situazione della particella interessata dalla cava.
- In 10/03/2017 con nota n. 29805 il Servizio VIA ha comunicato la sospensione del procedimento in attesa di comunicazioni in merito da parte del Comune.
- In data 19/04/2017 il Comune ha comunicato di aver avviato le procedure per il riconoscimento degli usi civici.
- Con nota n. 0000583 del 26/02/2018 il Comune di Rorà ha comunicato l'avvenuto deposito, da parte di professionisti incaricati dal Comune stesso, di una "Relazione di accertamento sugli usi civici" e della relativa cartografia. In tale nota, alla luce delle conclusioni della Relazione, il Comune ha dichiarato che *"nel lotto interessato non è risultato esserci una certificazione di uso civico"*.
- Con DCC n.12 del 23/03/2018 del Comune di Rorà è stata approvata la *"Relazione di accertamento uso civico sul territorio del Comune di Rorà"*.
- In seguito, con nota prot. n. 48056 della Città Metropolitana del 18/04/2018 sono stati chiesti chiarimenti procedurali al Settore Usi Civici della Regione Piemonte che ha risposto con nota n. 4703 del 20/04/2018.
- Con nota n. 51634 del 26/04/2018 è stata convocata la III^a riunione della Conferenza dei Servizi conclusiva che si è tenuta il giorno 15/05/2018.
- Con nota n. 76727 del 26/06/2018 sono pervenuti da parte della Ditta Carmagnola Marmi S.n.c. i chiarimenti richiesti durante la Conferenza dei Servizi del 15/05/2018, con oggetto la verifica della coerenza dell'intervento con il P.T.R., la rettifica del mappale interessato nonché una memoria partecipativa del proponente ex art.10 L241/1990 in merito agli aspetti pianificatori.
- Sono stati coinvolti, in una o più sedute della Conferenza dei Servizi, oltre ai membri dell'Organo Tecnico e al proponente, i seguenti soggetti:
 - Comune di Rorà
 - Comune di Villarpellice
 - ASL TO 3
 - Unione Montana Valli Chisone e Germanasca
 - Regione Piemonte -Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere
 - Regione Piemonte -Settore geologico
 - Regione Piemonte -Settore Tecnico Regionale
 - Regione Piemonte - Settore Biodiversità e aree naturali
 - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino.
- Nel corso dell'istruttoria sono pervenute dagli Enti non facenti parte dell'Organo Tecnico per la VIA della Città Metropolitana le seguenti note agli atti:
 - *Parere n. 4539 del 16/09/2016 del Comune di Villarpellice;*
 - *Parere unico regionale n. 3702 del 14/03/2017 (prot. C.M. n. 31011 del 14/03/2017) del Settore Polizia mineraria, cave e miniere della Regione Piemonte;*
 - *Nota n. 22585 del 09/09/2016 del Settore Biodiversità e aree naturali della Regione Piemonte;*
 - *Nota prot. C.M. n. 16691 del 10/02/2017 del Settore Geologico della Regione Piemonte;*
 - *Nota prot. n. 2934-34.10.07/226 del 08/09/2016 (prot. CM n. 104239 del 08/09/2016) della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino.*

- Nota n. 0083514 del 06/09/2016 dell' ASL TO3
 - Autorizzazione Paesaggistica n. 01/2017 del 18/02/2017 del Comune di Rorà ai sensi del Dlgs 42/2004 e smi.
- Nel corso dell'istruttoria sono pervenute le seguenti osservazioni scritte da parte del pubblico, relativamente alla procedura di VIA:
 - Osservazioni di Legambiente della Val Pellice del 24/01/2017 (prot CM n. 9188 del 26/01/2017), del 01/02/2017 (prot CM 12992 del 02/02/2017) e del 17/03/2017 (prot CM 0323061 del 17/03/2017)
 - Osservazioni degli abitanti di Rorà del 30/01/2017 (prot CM n. 13113 del 02/02/2017)
 - Osservazioni Società di studi rorengi del 10/03/2017 (prot. CM n. 30080 del 13/03/2017)
 - Osservazioni dei Consiglieri comunali di minoranza del 27/02/2017 (prot. CM n. 23936 del 27/02/2017) e del 13/03/2017 (prot. CM n. 30730 del 13/03/2017)

Le osservazioni di cui sopra sono pervenute alla Città Metropolitana successivamente alla II^a seduta della Conferenza dei Servizi, tuttavia le problematiche riportate nelle stesse, sono state oggetto di numerosi approfondimenti, di chiarimenti e revisioni progettuali, nel corso della presente istruttoria di VIA, come risulta dagli atti del procedimento e dai pareri dei soggetti interessati, sulle varie tematiche rilevate nelle stesse, in atti.

Premesso inoltre che:

- L'Azienda ha giustificato la necessità di coltivare la cava, nell'are in oggetto localizzata fuori dai poli estrattivi, in quanto il materiale cavato è definito materiale "pregiato", diverso da quello che viene estratto in altre cave di pietra di Luserna.
- Attualmente il sito di cava non è oggetto di coltivazione. I lavori in passato sono stati autorizzati con Determina del Comune di Rorà n. 52 del 17/05/2001, prorogata con Determina n. 107 del 21/11/2005 e scaduta il 21/11/2010.
- Il progetto, inizialmente proposto per una durata di 20 anni, è stato ridimensionato nel corso dell'istruttoria ad una durata di 10 anni (fasi da 1 a 2b); nei dieci anni si prevede di estrarre 122.500 m³, di cui si stimano 14.884 m³ di blocchi da telaio, 69.458 m³ di blocchi da spacco e il restante sarà utilizzato come blocchi da scogliera e pietrame; si prevede di produrre circa 12.250 m³ di sfridi.
- La coltivazione è stata suddivisa in più fasi secondo l'evoluzione illustrata nelle tavole di dettaglio prodotte e nella tavola di insieme. In particolare è prevista una prima fase da 0 a 2 anni in cui verrebbero attuate delle operazioni di scopertura, realizzata una nuova pista di accesso, effettuate operazioni di stoccaggio di sfridi nella zona del piazzale di cava e nelle zone adiacenti le zone di lavorazione. È stata allegata al progetto una tabella in cui sono state riportate le volumetrie di scavo previste per ogni fase progettuale (nei primi due anni prevista la coltivazione di 16.200 m³) i materiali scavati sono stati suddivisi nelle varie tipologie di materiale ottenibile. Tutti i calcoli sono stati fatti presupponendo che sul totale estratto ci sia 81% di blocchi commerciabili (segazione, spacco e scogliera), il 9% di inerti (commercializzabile a seconda della dimensione come pietrisco o come *toutvenant*) e il 10% di sfridi.
- Nella successiva fase da 2 a 5 anni sono previste operazioni di ampliamento della zona estrattiva (in questa fase si arriverà quasi al massimo dell'estensione areale), operazioni di

scopertura e stoccaggio di sfridi sul piazzale e implementazione del deposito di sfridi che viene fatto a lato dell'attività estrattiva.

- Dopo i 5 anni sono previsti ulteriori 3 step a 6 anni e mezzo, 8 anni e 10 anni. In tali fasi è previsto il proseguimento dell'attività di scavo e di deposito sfridi, si inizierà a rinverdire le parti alte dei gradoni e inizieranno le attività di recupero ambientale con piantumazioni e semine.

Considerato che:

- L'area risulta soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi della L.R. 45/89 e s.m.i e a vincolo paesaggistico ambientale ai sensi del Dlgs 42/2004; da parte del Settore Tecnico Regionale Area metropolitana, non è stata rilevata interferenza dell'attività estrattiva con aree boscate né la presenza di elementi aventi caratteristiche di rarità sotto il profilo floristico.
- Nel PRGI della Val Pellice, la zona estrattiva in cui è collocata la cava è identificata come area agricola.
- il Comune di Rorà con Delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 10/02/2017 ha approvato la variante urbanistica ai sensi dell'art. 17 bis della LR 56/77.
- Per quanto riguarda l'intervento di compensazione concordato in sede di istruttoria VIA, sulla base dell'importo già stabilito in progetto, dovrà essere individuato un nuovo intervento in accordo con il Comune e lo stesso dovrà essere realizzazione entro 1 anno dal rilascio dell'autorizzazione.
- Il procedimento di rilascio del giudizio di compatibilità ambientale, in ordine al progetto in argomento, assorbe i seguenti pareri, nulla osta, consensi o provvedimenti di analoga natura, allegati al presente decreto nell'Allegato A:
 - Autorizzazione Paesaggistica n. 01/2017 del 18/02/2017 del Comune di Rorà ai sensi del Dlgs 42/2004 e s.m.i.
 - Parere Unico n. 3702 del 14/03/2017 (prot. C.M. n. 31011 del 14/03/2017), ai sensi delle LR 23/2016 e 45/89 e s.m.i rilasciato dalla Regione Piemonte- Settore Polizia Mineraria, cave e miniere.
 - Autorizzazione all'esercizio della cava ex LR 23/2016 e s.m.i rilasciata dal Servizio Difesa del Suolo e Attività estrattive della Città Metropolitana di Torino con Determinazione del Dirigente n. 7-15479/2018 del 27/06/2018.

Rilevato che:

- Le risultanze dell'istruttoria tecnica sulla documentazione depositata hanno evidenziato i seguenti elementi tecnici ed ambientali:

Suolo e sottosuolo

- Il Settore Geologico della Regione Piemonte, nel parere inviato, ha comunicato di ritenere che il piano di coltivazione previsto, così come rappresentato negli elaborati progettuali ed integrativi presentati, possa risultare compatibile con l'assetto idrogeologico del territorio, qualora venga realizzato seguendo le corrette modalità esecutive e nel totale rispetto delle prescrizioni tecniche riportate nell'autorizzazione all'esercizio della cava ex LR 23/2016 rilasciata dal Servizio Difesa del Suolo e Attività estrattive della Città Metropolitana e

inserita nell'allegato A alla presente.

Aspetti ambientali e paesaggio

- La Regione Piemonte- Settore Biodiversità e Aree Naturali ha comunicato di ritenere che, data la localizzazione, l'intervento non sia interferente con i siti della rete natura 2000 e pertanto non vi siano i presupposti per attivare la procedura di Valutazione di Incidenza;
- Nel corso dell'istruttoria è stato evidenziato come l'aspetto più delicato di tutto il progetto fosse la proposta di estensione a 20 anni della compatibilità ambientale, sia in quanto l'intervento si colloca in un'area fuori dei poli considerata area di pregio ambientale, ma anche perché coinvolge un'area nuova che viene nei primi 10 anni utilizzata come area di accantonamento temporaneo e che verrebbe recuperata in maniera provvisoria per poi essere rimaneggiata; inoltre il progetto dai 10 ai 20 anni non è particolarmente dettagliato.
- Tenendo conto delle suddette motivazioni, l'Organo Tecnico ha ritenuto che il progetto possa avere la compatibilità ambientale, se limitato ai 10 anni; tenendo conto che, qualora non venisse esaurito tutto il materiale entro tale scadenza, la Ditta potrà chiedere la proroga o il rinnovo ai sensi della LR 23/2016 e smi, fino al raggiungimento della configurazione prevista al 10° anno (fase II b). Anche dal punto di vista del materiale estratto, appare meno giustificata la prosecuzione dell'attività oltre tale fase, considerato che quello che verrebbe cavato negli ulteriori 10 anni costituirebbe 1/3 del totale, ma a fronte di un impatto maggiormente rilevante.
- Inoltre l'Organo Tecnico ha ritenuto anche che il deposito di sfridi vada previsto come deposito definitivo e consolidato, questo sia per ragioni paesaggistiche che di sicurezza dei lavori.

Compensazioni

- Riguardo alle compensazioni, nel corso dell'istruttoria è stata appurata la possibilità, data la situazione particolare, di svincolare il progetto di compensazioni dal procedimento di VIA purché venga da subito stabilito un tempo entro il quale tale intervento sia individuato in accordo con il Comune.
- Il Comune ha richiesto di individuare nell'ambito della presente istruttoria di VIA l'importo economico della compensazione.
- Nelle integrazioni prodotte è stata individuata l'entità economica della compensazione; considerato che il Comune di Rorà aggiorna periodicamente gli interventi di manutenzione ordinaria necessari sul territorio, fermo restando l'importo, l'intervento di compensazione dovrà essere individuato fra quelli ritenuti necessari dallo stesso Comune, secondo i tempi e le modalità definite nell'allegato A al presente Decreto.

Ritenuto che:

- Il progetto in esame è stato sottoposto ad una istruttoria particolarmente articolata e complessa con successive richieste di integrazioni volte a perfezionare l'istanza e chiarire alcune problematiche residue;
- si tratta di ampliamento di una cava già esistente, in passato regolarmente autorizzata, che è stato ulteriormente ridimensionato nel corso dell'istruttoria;
- il progetto di ampliamento della cava ha subito, rispetto all'istanza originaria del giugno 2016, alcune significative modifiche che hanno riguardato principalmente la riduzione da 20 a 10 anni

(cioè fasi da I a IIb) dello sviluppo della coltivazione della cava e un recupero ambientale definitivo del sito di stoccaggio.

- il progetto ha previsto una chiara suddivisione in fasi successive e un adeguato cronoprogramma di scavi e recuperi ambientali;
- gli elaborati tecnico-progettuali presentati dal proponente contengono già, in ragione del livello di approfondimento a cui è giunta la progettazione ed alle problematiche emerse nel corso dell'iter di VIA, la previsione di numerose procedure tecnico-gestionali finalizzate a minimizzare gli impatti sull'ambiente e pertanto le stesse sono da intendersi, salvo diversa indicazione, come ritenute idonee allo scopo e vincolanti nel prosieguo dell'iter di approvazione del progetto;
- gli impatti di cui sopra, alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti condotti dall'Organo Tecnico con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, dalle risultanze delle Conferenze dei Servizi, il cui verbali sono depositati agli atti, potranno essere attenuati e limitati, in fase di esercizio, adottando tutte le prescrizioni, azioni di mitigazione e monitoraggio riportate nelle prescrizioni delle autorizzazioni di cui **all'allegato A** al presente atto: ciò premesso, si conclude pertanto che per il progetto in esame sussistono le condizioni di compatibilità ambientale.
- Il progetto dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale depositata per l'istruttoria di VIA, ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione previste, qualsiasi modifica del progetto, così come definita all'art. 5 lettera l del D. lgs. 152/2006 e s.m.i., dovrà essere preventivamente sottoposta al riesame del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana.
- Il mancato rispetto delle prescrizioni ambientali di cui all'allegato A ed eventuali modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di VIA comporteranno quanto previsto dall'art. 29 comma 2 e, per quanto concerne le sanzioni, quanto previsto dal comma 5 del D lgs. 152 2006 e s.m.i. *“Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 80.000 euro nei confronti di colui che, pur essendo in possesso del provvedimento di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale, non ne osserva le condizioni ambientali”*.

Visti :

- i verbali delle sedute della Conferenza di Servizi, in atti;
- la Relazione generale sull'istruttoria dell'Organo Tecnico, in atti;
- le autorizzazioni e pareri pervenuti da parte dei soggetti interessati, in atti.
- la L.R. 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i.;
- la L.R. 23/2016;
- il D. lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni”, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- Visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Servizio interessato, espresso in data 04/07/2018 ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;

- Visto l'articolo 16 dello Statuto Metropolitano che disciplina la nomina e le attribuzioni del Vicesindaco, dei Consiglieri Delegati e dell'Organismo di Coordinamento dei Consiglieri Delegati;
- Visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano in tema di giusto procedimento;
- Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

1. di **esprimere**, sulla base delle motivazioni riportate in premessa, che si intende interamente richiamata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 40/98 e s.m.i., e dell'art. 19 del dlgs. 152/06 s.m.i. **giudizio positivo di compatibilità ambientale** relativamente al progetto presentato dalla Ditta Carmagnola Marmi snc., con sede legale in Carmagnola – Via Negrelli n. 11, denominato “*Rinnovo e ampliamento della cava Fin*”, localizzato nel Comune di Rorà;
2. di **dare atto** che il giudizio di compatibilità ambientale è subordinato all'ottemperanza delle prescrizioni per la mitigazione degli impatti, per la compensazione ambientale e per i monitoraggi, riportate nelle autorizzazioni di cui all'Allegato A citato al punto seguente;
3. di **dare atto** che il procedimento di rilascio del giudizio di compatibilità ambientale, in ordine al progetto in argomento, assorbe i seguenti pareri, nulla osta, consensi o provvedimenti di analoga natura, inclusi **nell'Allegato A facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento**:
 - Autorizzazione Paesaggistica n.01/2017 del 18/02/2017 del Comune di Rorà ai sensi del Dlgs 42/2004 e s.m.i.
 - Parere Unico n. 3702 del 14/03/2017 (prot. C.M. n. 31011 del 14/03/2017), ai sensi delle LR 23/2016 e 45/89 e s.m.i. rilasciato dalla Regione Piemonte- Settore Polizia Mineraria, cave e miniere.
 - Autorizzazione all'esercizio della cava ex LR 23/2016 rilasciata dal Servizio Difesa del Suolo e Attività estrattive della Città Metropolitana di Torino con Determinazione del Dirigente n. 7-15479/2018 del 27/06/2018.
4. di **stabilire** che il presente provvedimento non esonera dal conseguimento degli atti o dei provvedimenti di competenza di altre Autorità non ricompresi nel presente provvedimento, previsti dalla legislazione vigente; in particolare, il proponente dovrà adempiere a quanto prescritto dalle norme vigenti in materia igienico-sanitaria e di salute pubblica, nonché di igiene, salute, sicurezza e prevenzione negli ambienti lavorativi e nei cantieri mobili o temporanei;
5. di **stabilire** che l'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 12, comma 9 della L.R. 40/98, dovrà avvenire in un periodo non superiore *a tre anni* a decorrere dalla data del presente provvedimento amministrativo;

6. **di stabilire** che ai sensi dell'art.26 comma 6 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. l'efficacia del presente provvedimento recante il giudizio di compatibilità ambientale, tenuto conto delle caratteristiche del progetto in esame, abbia una durata di **10 anni** a far data dall'emanazione del presente, salvo motivata proroga su istanza del proponente. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata;
7. **di dare atto** che l'approvazione del presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Città Metropolitana;
8. **di dare atto** che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Il presente decreto sarà pubblicato all'albo pretorio e sul sito web della Città Metropolitana di Torino

Torino, 01/08/2018

Per il Vicesindaco metropolitano
delegato a Personale, Organizzazione, Patrimonio,
Sistema informativo e Provveditorato, Protezione civile,
Pianificazione territoriale e Difesa del Suolo, Assistenza
Enti Locali, Partecipate, Ambiente e Vigilanza
ambientale, Risorse idriche e Qualità dell'Aria, Tutela
Fauna e Flora, Parchi e Aree protette.

(Marco Marocco)

La Sindaca Metropolitana
Chiara Appendino